

certamente evitato di mettere i soggetti divorziati in una posizione svantaggiata rispetto ai vedovi, celibi o nubili.

3.6) articolo 203 del codice della strada (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285)

In vari casi si sono rivolti a questo ufficio dei cittadini i quali avevano subito una contravvenzione stradale a loro avviso indebita.

Ad essi lo scrivente ha dovuto dire che, essendo il regime delle impugnazioni tassativamente stabilito dall'articolo 203 del codice della strada, non era possibile alcun intervento da parte del difensore civico. Con l'occasione, tuttavia, si è rilevato che l'esercizio del ricorso, previsto dalla norma e quindi costituente esercizio di un diritto da parte del cittadino, non interrompe il decorso del termine per l'oblazione in via breve, così che chi ha presentato il ricorso al prefetto, qualora lo stesso venga respinto, si trova colpito (salvo l'ulteriore rimedio del ricorso al pretore, che non sposta l'accennata conseguenza) da una sanzione molto superiore a quella cui sarebbe stato soggetto e che avrebbe dovuto pagare se avesse provveduto al saldo entro i sessanta giorni dalla notifica.

Formalmente tutto ciò è legittimo, ma sotto il profilo dell'equità parrebbe più giusto prevedere che il ricorso sospendesse il termine

per il pagamento ridotto, tenuto anche conto del fatto che non tutti i casi di rigetto del reclamo sono casi di colpevolezza accertata, perché può bene accadere che a volte il cittadino non riesca a dimostrare la sua innocenza per difetto di prova (è prassi infatti che il reclamo non corredato di idonea prova non trovi accoglimento).

In tal senso si ritiene di dare una indicazione al legislatore, facendo presente che molte volte chi scrive ha dovuto constatare la buona fede, quanto meno, dei cittadini il cui ricorso era stato respinto.

3.7) limiti al diritto di accesso

Il signor V.S. si è rivolto al mio ufficio lamentando il comportamento di un comune che avrebbe escluso la figlia da un premio bandito mediante concorso pubblico.

Ottenuti dal comune in questione i chiarimenti del caso, contenenti peraltro apprezzamenti personali, ne informavo per sintesi il richiedente.

Peraltro l'interessato chiedeva il rilascio di copia della risposta comunale; a tale richiesta ritenevo di dover rispondere negativamente, in quanto il documento in questione non rientra fra quelli per i quali è previsto il diritto di accesso, perché esso non era stato formato nell'ambito di un procedimento amministrativo ma costituiva solo una informazione resa da un pubblico ufficiale ad un altro in relazione ad una richiesta meramente conoscitiva. Aggiungevo che solo il comune interessato, che aveva formato il documento, poteva, a richiesta, valutare se accoglierla.

In seguito a ciò il richiedente non si è più fatto vivo con questo ufficio. Ignoro se vi sia stato un seguito in altra sede.

3.8) consolato italiano all'estero

Già nella relazione dell'anno scorso era descritto un caso di intervento presso una ambasciata d'Italia all'estero per il rilascio del visto di ingresso ad una extracomunitaria che ne aveva diritto per ricongiungimento al marito già autorizzato a permanere in Italia.

La situazione si è riproposta in termini analoghi nel corso del 1998, in quanto un altro extracomunitario, il signor H.M., si è rivolto a questo ufficio lamentando che la moglie non riusciva ad ottenere il visto di ingresso dal consolato italiano del luogo di residenza, benché egli fosse in possesso di regolare permesso di soggiorno e la richiesta riguardasse la ricomposizione del nucleo familiare.

Tuttavia, mentre nell'occasione precedente era bastata una telefonata all'ambasciata per sbloccare immediatamente la pratica, questa volta si sono dovute riscontrare dapprima difficoltà di ordine materiale, non riuscendosi, anche per la differenza di fusi orari, a stabilire una comunicazione telefonica con il consolato italiano competente; tentata la via epistolare (a mezzo fax) non si è ottenuta alcuna risposta, per cui questo ufficio ha ritenuto di rivolgersi direttamente al ministero degli esteri in Roma.

Da quest'ultimo si è infine appreso, tempo dopo, che il rilascio del visto era stato autorizzato, ed esso era stato finalmente emesso dopo un mese dall'autorizzazione, e dopo ben sei mesi dalla richiesta (termine certamente esorbitante, tenuto conto degli interessi umani in gioco).

Va ricordato, prendendo lo spunto da questo episodio, che l'opera del difensore civico non è prestata soltanto in favore dei cittadini italiani, ma anche nell'interesse di qualunque altra persona che si rivolga a questo ufficio.

3.9) Telecom S.p.A.

La cittadina S.C. a seguito dell'acquisto di un apparecchio telefonico " FIDO " veniva informata che la richiesta di adesione alle condizioni generali di contratto non poteva avere corso in quanto titolare di contratto " a condizioni tariffarie agevolate " e conseguentemente, ritenendosi danneggiata, richiedeva il risarcimento del danno subito.

Non riuscendo ad ottenere soddisfazione da parte della Telecom S.p.A. è stato richiesto l'intervento di questo ufficio che si è concluso con la disponibilità della società al rimborso dell'importo speso per detto acquisto.

4) campi particolari di intervento

4.1) tutela della salute

Le legge regionale 26 aprile 1985, n. 27 attribuisce al difensore civico un ruolo di rilievo in materia di tutela della salute, che si concretizza nel compito di decidere in sede di ricorso contro le decisioni adottate in orima battuta dal direttore generale di una U.S.L. su richiesta di un cittadino insoddisfatto del comportamento delle autorità sanitarie nei suoi confronti.

Si tratta tuttavia di un sistema abbastanza macchinoso, a cui non è mai stata data, per quanto risulta a chi scrive, concreta attuazione; la cosa si spiega facilmente, in quanto gli utenti delle strutture sanitarie hanno necessità di interventi immediati e non dispongono dei mezzi e dei tempi per avvalersi di un sistema di impugnazioni.

E' quindi accaduto, quelle volte in cui i cittadini hanno ritenuto di rivolgersi a questo ufficio, che essi sono venuti direttamente dal difensore civico, saltando la fase intermedia del direttore generale e non

presentando un ricorso ma richiedendo informalmente l'intervento di questo ufficio. Ciò è accaduto, ad esempio, nel caso evidenziato in precedenza, sub. 2.1.3), relativamente al comportamento di un primario ospedaliero.

Va peraltro aggiunto che le richieste di intervento di questo tipo sono state piuttosto rare.

Sotto un diverso profilo invece questo ufficio ha avuto un ruolo di rilievo in materia sanitaria: innanzi tutto chi scrive è stato chiamato a far parte di ben quattro comitati etici, quello della U.S.L. 3, dell'azienda ospedaliera di S. Martino a Genova, dell'I.S.T. (istituto tumori) e dell'ospedale Gaslini (del comitato etico di S. Martino chi scrive è stato altresì eletto presidente, ormaio nell'anno 1999, in occasione della sua prima riunione secondo la nuova composizione stabilita ai sensi del D.M. 18 marzo 1998).

Inoltre sempre lo scrivente è stato chiamato a presiedere la commissione mista conciliativa dell'I.S.T., che ha il compito di dirimere le questioni insorte fra utenti e struttura sanitaria (tale commissione ha tenuto fino ad oggi una sola riunione).

Nel campo della salute psichica lo scrivente ha continuato a presiedere la consulta istituita dalla U.S.L. 3 per seguire l'andamento

delle procedure di dimissione dei pazienti e conseguente chiusura degli ospedali psichiatrici di Genova - Quarto e Cogoleto; tale consulta si avvia ad essere trasformata in struttura permanente, destinata a proseguire la sua opera anche dopo la conclusione delle operazioni di chiusura degli ospedali psichiatrici. Sono state tenute molte riunioni nel corso delle quali i componenti medici hanno di volta in volta illustrato l'evoluzione delle procedure di dimissione, ed i componenti rappresentanti del volontariato hanno avuto modo di fare presenti, con pieno ascolto da parte dei sanitari, le esigenze dei malati e le osservazioni sui metodi di assistenza.

I componenti non medici, compreso chi scrive, hanno compiuto varie visite alle strutture in cui sono in corso di trasferimento gli ammalati e le eventuali osservazioni critiche sono state trasmesse alla U.S.L.

4.2) comitato utenti e consumatori

Il comitato regionale utenti e consumatori ha tenuto ben dodici riunioni nel corso del 1998, cioè mediamente una al mese.

Sono stati affrontati i seguenti argomenti: problemi del servizio ferroviario nella regione, dal punto di vista dell'utenza (con la partecipazione dell'assessore regionale ai trasporti e di rappresentanti delle ferrovie), partecipazione al convegno di Milano ed organizzazione di un convegno nazionale a Genova (da tenersi prima dell'estate 1999), verifica dei progetti per il 1998 ai fini del contributo regionale ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale n. 30/94, pareri su disegni di legge regionali, depurazione e distribuzione delle acque sul territorio regionale.

E' stata inoltre chiesta ed ottenuta una audizione della I commissione consiliare per illustrare le principali richieste dell'utenza, e sono state esercitate pressioni per un maggiore stanziamento regionale in favore dei consumatori.

Va peraltro evidenziato che il comitato ha richiesto una modificazione della legge regionale istitutiva (la legge regionale n. 30 del 1° luglio 1994) al fine di ottenere la concessione di più ampi poteri, una ristrutturazione della sua composizione e maggiori disponibilità finanziarie, poichè nei limiti attuali l'attività del comitato stesso risulta molto poco incisiva.

4.3) popolazioni zingare e nomadi.

Il difensore civico presiede per legge il comitato regionale per le popolazioni nomadi, che ha tenuto numerose riunioni in relazione alla situazione delle comunità zingare nella città di Genova.

In questa città esistono tre campi provvisori a destinazione stanziale, mentre non ve n'è nessuno di transito.

Dei tre campi esistenti quello situato alla Foce è stato dotato, a cura e spese del comune di Genova, di unità abitative mobili (in quanto montate su ruote, ma di fatto per le loro dimensioni pressochè immobili)

in cui hanno trovato sistemazione le famiglie al momento presenti nel campo.

Successivamente, tuttavia, sono sopraggiunte altre famiglie che peraltro non hanno potuto ottenere l'abitazione.

Il campo è ancora nel luogo ove è sorto, ma è previsto il suo spostamento, pur sempre nella stessa area; in proposito sono in corso contatti fra i vari enti interessati (autorità portuale, ente fiera, comune, ENEL), e lo scrivente, forte del proprio incarico regionale di presidente del comitato, ha indetto varie riunioni e continuerà a farlo fino al perfezionamento, che si spera prossimo, di un accordo conclusivo.

Per il campo di Bolzaneto, che è stato il primo a raggiungere una condizione accettabile, non sono stati compiuti interventi.

Invece il problema gravissimo tutt'ora aperto è quello del campo di Molassana, che fra tutti è il più infelice: esso è ubicato sulle pendici di un'area scoscesa, esposta a nord al freddo vento di tramontana ed è formato da abitazioni di fortuna, in quanto circa un paio di anni fa un incendio doloso, appiccato da uno degli abitanti, distrusse le installazioni precedenti.

Attualmente mancano case accettabili, acqua, fognature, sì che le condizioni di vita appaiono del tutto inferiori ai livelli civili più elementari.

Le giustificate proteste degli abitanti sono aggravate per il fatto che essi vedono gli altri due gruppi di zingari genovesi, tutti dello stesso ceppo ROM, vivere in condizioni ben più favorevoli.

Chi scrive si è dato da fare ottenendo vari incontri con il sindaco e gli assessori competenti del comune di Genova, ottenendo ampie assicurazioni dell'intenzione di risolvere il problema, che tuttavia rimane ancora in tutta la sua gravità.

La sollecitazione a tutti gli organi competenti affinché si realizzino finalmente le soluzioni necessarie è d'obbligo.

4.4) controllo su deliberazioni dei consigli comunali

Sono pervenute nel corso del 1998 soltanto pochissime (quattro) richieste ai sensi dell'articolo 17, comma 38, della legge n. 127/97. Esse sono state tutte respinte in quanto non riguardavano le materie tassativamente previste dalla legge ma richiedevano genericamente un sindacato di merito su decisioni adottate dalla maggioranza consiliare del comune.

PAGINA BIANCA

PARTE TERZA

Osservazioni conclusive

1) le potenzialità dell'istituto

1.1) le direttrici di riforma

Nella relazione precedente era stato esaminato l'argomento riguardante la funzione della difesa civica e le sue potenzialità future, con particolare riferimento alla istituenda figura del difensore civico nazionale, secondo una proposta in discussione alla camera dei deputati e la cui approvazione sembrava imminente.

Veniva osservato come tale organismo avrebbe completato il sistema della difesa civica quale garanzia a tutti i livelli per i cittadini; in tal modo l'Italia sarebbe giunta alla pari con le altre nazioni dell'unione europea dotate di un sistema nazionale di difesa civica, ed inoltre, prima fra esse, avrebbe realizzato un sistema completo, idoneo a fornire

assistenza a tutti i livelli ai cittadini, mediante la riorganizzazione e la diffusione, anche nelle regioni e negli enti locali che ancora ne sono privi, di una adeguata difesa civica.

Va notato che mentre le origini storiche del difensore civico, denominato allora (ed ancor oggi nei paesi di lingua germanica) ombudsman, si riallacciano ai massimi poteri dello stato, in quanto il difensore era nominato dal parlamento ed investito di poteri ispettivi per conto di questo ed in contrapposizione agli altri poteri statuali, specialmente quello governativo - amministrativo, in Italia si è seguito il percorso inverso, in quanto il difensore civico è stato introdotto dapprima (a cominciare dagli anni '70 di questo secolo) a livello regionale, poi ha fatto una timida comparsa a livello locale (comuni e province), anche prima della autorizzazione del legislatore nazionale a tale istituzione, ed infine avrebbe dovuto raggiungere il coronamento della istituzione a livello nazionale.

L'auspicio che ciò si verifichi sollecitamente rimane valido, ma fino ad oggi la riforma non ha visto la luce ed il disegno di legge è tuttora pendente davanti alla prima commissione della camera dei deputati.